

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE

PROCEDURA FAMILIARE DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Proponenti: GIACOME DE BIASE – DORIANA PROVENZANO

Relazione particolareggiata del professionista incaricato sulla proposta di ristrutturazione dei debiti

Professionista designato: Dott.ssa Erika Capobianco

**1. Premessa.**

La sottoscritta Dott.ssa Erika Capobianco, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Napoli al n. 5354/A, con studio in Napoli via Ottavio Caiazzo n. 9, in data 17/05/2021 (doc.1) è stata nominata dal Tribunale di Napoli quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura familiare di ristrutturazione dei debito ex art. 66 e s.s. richiesta dai sig.ri Giacomo De Biase, nato a Napoli il 19/07/1968 ed ivi residente in [REDACTED] C.F: DBSGCM68L19F839K, lavoratore dipendente e Doriana Provenzano nata a Napoli il 30/04/1972 ed ivi residente in [REDACTED] C.F: PRVDRN72D70F839G, casalinga (doc.2).

La sottoscritta dott.ssa Erika Capobianco, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII.;
- di non essere legata ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetta, inabilitata, fallita o è stato condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

## 2. Vaglio dei presupposti per il proponente.

La sottoscritta ha esaminato, attraverso incontri con gli interessati la qualifica di consumatori sovraindebitati, il requisito della familiarità, lo stato di sovraindebitamento e la possibile risoluzione dello stato di crisi.

a) Sono stati analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni edotte relative all'indebitamento e sono stati verificati i documenti relativi alla formazione della debitoria in relazione alla situazione economica e patrimoniale negli anni.

b) È stato verificato che sussistono i requisiti per l'ammissibilità della procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento così come predisposto dal CCII (poiché gli stessi sono coniugati e il sovraindebitamento ha un'origine comune).

c) È stato verificato che la natura della debitoria non è imprenditoriale.

d) Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69 CCII:

- i proponenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode.

e) È stato riscontrato che i debitori risultano in stato di insolvenza poiché con i redditi disponibili, al netto delle spese per vivere, non possono onorare i debiti attualmente scaduti.

Pertanto, i proponenti - sig. Giacomo De Biase e sig.ra Doriana Provenzano – soddisfano i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura familiare di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art. 68 co. 3 e 4 CCII, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a

mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

### **3. Cause dell'indebitamento, diligenza del debitore e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte - punti a) e b) della relazione particolareggiata.**

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano del consumatore e l'esame di quanto acquisito dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni rendicontate dal sig. Giacomo De Biase e dalla sig.ra Doriana Provenzano, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dello stesso.

I sigg.ri De Biase e Provenzano sono genitori di due figli, con i quali convivono nell'unico immobile di proprietà (doc.3).

Per quanto sopra detto, si osserva che le condizioni economiche della famiglia del proponente sono mutate nel tempo giacché rispetto all'anno 2010 – anno in cui si è contratto il mutuo per acquisto abitazione principale - è stato necessario contrarre finanziamenti per liquidità per lavori di ristrutturazione del bene e per le esigenze di studio e di vita dei figli della coppia che hanno, entrambi, iniziato un percorso universitario di formazione.

I ricorrenti hanno così contratto più finanziamenti, di cui solo due ancora in essere, continuando a pagare puntualmente la rata del mutuo con ipoteca sull'abitazione principale nonostante uno dei finanziamenti contratti prevedesse la cessione del quinto dello stipendio che comprimeva il reddito disponibile tanto che la rata del mutuo non avrebbe potuto essere onorata senza una iniezione di liquidità diversa dal reddito.

Infatti, in data 03/03/2010, gli istanti in regime di comunione legale dei beni acquistavano immobile destinato ad abitazione principale, ricorrendo a mutuo ipotecario in considerazione dei redditi annuali del sig. De Biase pari a circa euro 18.775,00 (la sig.ra Provenzano era ed è attualmente casalinga). Il mutuo era stato concesso dalla [redacted] con dilazione a 30 anni per l'importo di euro 155.000 euro al tasso del 4,725% con una rata di euro 806,22/mensile (doc.4). I sigg.ri hanno dovuto anche stipulare un finanziamento, sempre con la [redacted] per la polizza assicurativa obbligatoria a corredo del mutuo per l'importo di euro 10.964,29 al tasso del 5,95% (doc.5).

Altra circostanza da non sottacere concerne gli importi dagli istanti versati a titolo di compensi per

L'attività di mediazione svolta dall'agenzia immobiliare nonché i compensi erogati in favore dell'intermediario incaricato per le attività di concessione del mutuo per un valore totale di euro 10.000 circa.

A riprova della diligenza degli istanti vi è la circostanza che il mutuo è stato onorato fino ad oggi e che già nell'anno 2015 i signori hanno anche richiesto, ed ottenuto, una rinegoziazione del contratto di mutuo per vedersi ridurre il tasso di interesse dal 4,725% al 3,30% e la corrispondente rata mensile da euro 806,22 ad euro 712,27 (doc.6).

Successivamente al contratto di mutuo, il ricorrente afferma che ha avuto esigenze di liquidità derivanti dalla necessità di ristrutturare il bene (non allegando documentazione che li provi essendo, gli stessi, stati realizzati "in economia") e per supportare la vita dei figli (rate universitarie per 1.500 € all'anno per ogni figlio, acquisto di libri, un computer e stampante per lo studio degli stessi).

Pertanto, in data 17/3/2012, il sig. De Biase si rivolgeva all'agenzia di credito [redacted] per l'ottenimento del finanziamento n. [redacted] di euro 10.000 al tasso taeg di 8,41% per un totale di euro 16.386,91 da restituire in dieci anni (che chiameremo *finanziamento 1* – doc.7).

Il 18/12/2012 il sig. De Biase decideva di accedere ad ulteriore liquidità estinguendo anticipatamente l'obbligazione assunta con la società [redacted] (c.d. *finanziamento 1*) – doc.8, attraverso il contratto di finanziamento n. [redacted] stipulato con la società [redacted] di euro 9.851,51 al tasso taeg del 17,32% per un totale di euro 14.400,00 da restituire in cinque anni (che chiameremo *finanziamento 2* – doc.9). Il pagamento delle 60 rate mensili di euro 240,00 sarebbe avvenuto con la cessione del quinto dello stipendio.

Il gestore scrivente ritiene che debba individuarsi in questo momento l'origine del sovraindebitamento poiché con la cessione del quinto il sig. De Biase si è privato di quella liquidità mensile necessaria per fronte al pagamento della rata del mutuo (considerando lo stipendio e le spese per vivere) che invece è stata onorata, ricorrendo, quindi sempre ad ulteriori finanziamenti per liquidità. Dall'analisi del merito creditizio di cui ai paragrafi successivi, infatti, si evince che alla data del primo finanziamento dopo il mutuo il De Biase non avrebbe potuto pagare alcuna rata.

Il 25/2/2014 il sig. De Biase chiedeva un prolungamento del *finanziamento 2* - nuovo n. [redacted] - concesso da [redacted] incamerando ulteriori liquidità per circa euro 8.000, ridefinendo così la sorte capitale da euro 9.851,51 a euro 17.774,12 al tasso taeg del 13,22%, che rideterminava il debito complessivo da euro 14.400,00 ad euro 31.200,00 e aumentava la rata della cessione del quinto da euro 240,00 ad euro 260,00 e i mesi di dilazione da 60 a 120 (doc.10).

Il 21/2/2018, a seguito di un sinistro stradale i ricorrenti si vedevano costretti ad acquistare una nuova

autovettura - una Fiat Idea seminuova per un valore di euro 3.600,00 - rinegoziando il *finanziamento 2* - nuovo n. 311719 - concesso da [REDACTED], incamerando ulteriori liquidità per circa euro 3.000, ridefinendo così la sorte capitale da euro 17.774,12 a euro 20.001,89 al tasso taeg del 12,58%, aumentando la rata mensile della cessione del quinto da euro 260,00 ad euro 286,00 e rideterminando il debito complessivo, aumentano il debito complessivo da euro 31.200,00 ad euro 34.320,00 (doc.11).

La circostanza che il *finanziamento 2* sia stato rinegoziato e che con il creditore [REDACTED] non esistano altri finanziamenti pendenti con [REDACTED] è dimostrata dalla precisazione del credito ricevuta dal gestore che indica quale unico finanziamento quello identificato dal n. 311719.

Inoltre, il 3/1/2017 il sig. De Biase stipulato un nuovo finanziamento (*finanziamento 3*) con [REDACTED] identificato dal n. [REDACTED] per un importo di euro 21.663,55 da restituire in dieci anni (120 rate mensili) di euro 311,10 per complessivi euro 37.332,00 (doc.12) al tasso taeg del 10,97%. Il credito è poi stato ceduto alla società [REDACTED] la quale in data 4/6/2020 ha notificato un atto di precetto per euro 23.656,92; allo stato attuale il pignoramento è sospeso ex art. 623 cpc.

Appare opportuno approfondire il concetto di “colpa grave” quale causa ostativa all’ottenimento dell’esdebitazione poiché la contrazione dei finanziamenti da parte del sig. De Biase non pare essere qualificabile come tale. Infatti, vi è pronuncia del Tribunale di Avellino 3 marzo 2021 secondo cui *“il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l’indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)), eventualmente desumibile dall’entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell’atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l’insostenibilità dell’accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.”*

È evidente che i sigg.ri De Biase non rientrano in nessuna delle due ipotesi di colpa grave.

Inoltre, sempre il Tribunale di Avellino aveva già considerato meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), **abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione)**, ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare. Inoltre, si era ritenuto che *“non è dunque sufficiente ad escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento (in termini analoghi Trib. Verona 8 maggio 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); nonché ivi Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016). Tale orientamento deve essere viepiù confermato alla luce del nuovo disposto normativo, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib.Napoli Nord 21 dicembre 2018, Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), Trib. Napoli 21 ottobre 2020)”*.

Pertanto, il fatto che i ricorrenti abbiano contratto più finanziamenti di modesti importi, lasciandone impagati solamente due, tra l'altro prevedendo per uno dei due la cessione del quinto (cioè offrendo un pagamento pressoché certo), non sarebbe configurabile come “colpa grave” soprattutto considerando che lo stipendio mensile disponibile (euro 1.450), al netto delle spese per vivere (oggi determinate in euro 982 ma prima più basse vista la minore età dei figli), non consentiva il pagamento della rata del mutuo (euro 712) già al momento della prima cessione del quinto (euro 240) ed, invece, i ricorrenti hanno onorato la rata del mutuo, evidentemente attingendo alla liquidità presa a prestito.

\*\*\*

La debitoria comunicata è stata verificata dal gestore attraverso un'attività di circolarizzazione destinata ai creditori avvenuta in data 16/2/2023, la quale ha dato i seguenti esiti:

1. XXXXXXXXXX ha precisato il credito nei confronti di entrambi i coniugi: per il

- mutuo ipotecario n. CF [REDACTED] il residuo debito euro 114.518,00 nonché euro 3.884,31 a titolo di residuo interessi per salto rata e per la polizza assicurativa n. CP [REDACTED] residuo debito euro 8.426,00 (doc.13);
2. Condominio per l'abitazione principale in comproprietà con la sig.ra Provenzano, euro 3.150,46. L'importo è stato ridefinito dal creditore a mezzo PEC del 23/02/2023 (doc.14), aggiungendo al credito indicato dai ricorrenti euro 62,00 per le quote ordinarie relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 ed euro 65,00 a titolo di quarta e quinta rata straordinarie per parcelle avvocati.
  3. Finanziamento personale sig. De Biase acceso con [REDACTED] – cessione del quinto, residuo del *finanziamento 2* (chirografo) euro 18.304,00. Il creditore a mezzo PEC del 17/02/2023 (doc.15) ha precisato che il credito vantato nei confronti del sig. De Biase Giacomo è stato ceduto in data 26/03/2018 a [REDACTED] e che il sig. De Biase risulta, ad oggi, debitore di quest'ultima della somma di euro 18.018,00;
  4. Finanziamento personale (carta a consumo) sig. De Biase acceso con [REDACTED] – residuo del *finanziamento 3* (chirografo) euro 23.656,92. Il creditore non ha riscontrato la richiesta della scrivente nel termine assegnato, pertanto, si ritiene confermato quanto indicato nell'atto di precetto (doc.16);
  5. [REDACTED] debiti per irpef del sig. De Biase euro 428,57 (privilegio). Il creditore non ha riscontrato la richiesta della scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito (cartella n. 07120170039500567 per irpef 2012);
  6. [REDACTED] per il sig. De Biase – euro 69,32. L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle:
    - cartella n. 07120170039500567 euro 31,64 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica,
    - cartella n. 07120120062602769 euro 25,16 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica,
    - cartella n. 07120120004623640 euro 12,52 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
  7. [REDACTED] per il sig. De Base (tassa rifiuti) – euro 498,89 (privilegio). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle n. 07120120062602769 per euro 425,00 e n.07120120004623640 per euro 73,89.
  8. [REDACTED] per la sig.ra Provenzano – euro 410,05. L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle:
    - n. 07120190082014368 euro 11,46 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica;
    - n. 07120140112340347 euro 78,89 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica;

- n. 07120190088711176 di cui euro 74,99;
- n. 07120190088711277 di cui euro 160,44;
- n. 07120210099272104 di cui euro 21,39;
- n. 07120220028874521 di cui euro 62,88.

9. [redacted] per sanzioni codice della strada dovuti dalla sig.ra Provenzano – euro 4.640,16 (chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle: n. 07120140112340347 di cui euro 912,62, n. 07120190088711176 di cui euro 1.151,78, n. 07120190088711277 euro 2.575,85;
10. [redacted] per la sig.ra Provenzano (tassa rifiuti) – euro 2.510,01 (privilegio). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle: n. 07120190082014368 anno 2012, euro: 93,01, n. 07120210099272104 anno 2013, euro 517,00, n. 07120220028874521 di cui euro 1.900,00 anni di imposta 2014, 2015, 2016 2017.

Pertanto, la debitoria aggiornata è così rappresentata:

Creditore	Importo indicato dai debitori	Importo precisato dai creditori
[redacted]	114.894,35	118.402,31
[redacted]	8.449,78	8.426,00
[redacted]	18.304,00	18.018,00
[redacted]	23.656,92	23.656,92
[redacted]	428,57	428,57
[redacted]/De Biase	31,60	69,32
[redacted]	3.023,46	3.150,46
[redacted]/Provenzano	330,48	410,05
[redacted] De Biase	0,00	498,89
[redacted] Prov. Chi	3.716,46	4.640,16
[redacted] Prov. Priv.	2.509,67	2.510,01
<b>Totale</b>	<b>175.345,29</b>	<b>180.210,69</b>

✓ in data 07/06/2022 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che le segnalazioni di



sofferenza coincidono con quanto sopra indicato, cioè riportando l'importo del finanziamento erogato da [REDACTED] e il mutuo erogato da [REDACTED] (doc.18);

- ✓ tramite area riservata [REDACTED] si è verificato che le imposte degli ultimi tre anni sono state regolarmente versate (a conferma della diligenza del ricorrente), anche perché tutti i modelli dichiarativi presentati chiudono con un credito di imposta a favore del contribuente.

#### **4. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (punto c) della relazione).**

La proposta di accordo per come formulata dai sigg.ri De Biase e Provenzano è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, CCII; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc.19);
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio. Rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente, è stata acquisita visura ipotecaria e visura catastale storica; visura nominativa al PRA, sia per la sig.ra Provenzano che per il sig. De Biase, dalla quale è emerso che quest'ultimo ha acquistato un'automobile in data 23/05/2019, al prezzo di euro 3.600,00 (doc.20) che, ad oggi, ha un valore di circa 2.000 euro e comunque la stessa rappresenta il mezzo di spostamento con cui il ricorrente riesce a recarsi sul posto di lavoro. Per questo motivo se ne esclude la messa a disposizione a favore dei creditori;
- autocertificazione circa gli atti di straordinaria disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (doc.21);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.22);
- elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (doc.23);
- vi è da dire che il saldo del conto corrente aggiornato al 16/3/2023 (doc.24) è di importo prossimo allo zero in quanto le uniche disponibilità dei ricorrenti sono indicate nella retribuzione mensile del sig. De Biase il quale subisce la trattenuta del quinto, paga la rata in scadenza del mutuo con [REDACTED] e ciò che residua viene impiegato per il sostentamento degli istanti e della loro famiglia.

#### **5. L'indicazione presunta dei costi della procedura (punto d) della relazione).**

Il compenso dell'O.C.C. calcolato con riferimento alle tabelle che riportano l'attivo, il passivo e l'attivo destinato ai creditori e, dunque, determinato in euro 4.576,65, comprensivo degli oneri di legge (come da

preventivo predisposto dalla scrivente e accettato dai ricorrenti – [doc.25](#)).

**6. L'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile ex art. 68, co. 3 CCII**

L'art. 124 bis TUB richiamato dall'art. 69, co. 2 CCII è entrato in vigore nell'agosto del 2010 quindi successivamente a quando la [REDACTED] ha erogato il mutuo ai sig.ri De Biase e Provenzano.

A quella data la rata del mutuo (di euro 806,22) pareva sostenibile rispetto al reddito disponibile del sig. De Biase.

Diversamente, quando la società [REDACTED] ha iniziato ad erogare finanziamenti al sig. De Biase (il primo nel 2012, rifinanziato nel 2014 e nel 2018) la stessa non ha effettuato una corretta valutazione del merito creditizio del sig. De Biase secondo quanto previsto dall'art. 124 bis TUB allora vigente.

In particolare, utilizzando il foglio di calcolo ([doc.26](#)) che consente la verifica della capienza di nuovi finanziamenti, si vede che il sig. De Biase non era in grado, già con il primo finanziamento, di pagare nemmeno un euro di nuove rate, tuttavia, le finanziarie hanno comunque erogato a prestito le somme.

Nonostante questo, il creditore [REDACTED] ha generato il sovraindebitamento erogando un finanziamento (più volte ri-finanziato aumentando la rata e allungando i tempi) trattenendo ogni mese il quinto dello stipendio che il sig. De Biase aveva volontariamente ceduto.

La stessa valutazione è da farsi anche per il creditore [REDACTED] che ha aggravato il sovraindebitamento erogando un finanziamento nell'anno 2017, cioè in presenza del mutuo e dei finanziamenti [REDACTED]

Si ritiene, pertanto, che i creditori [REDACTED], colpevoli di aver generato, il primo, e aggravato, il secondo, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti – violando i principi dei 124bis TUB, non potranno opporsi all'omologa o presentare reclamo per contestare la convenienza della proposta ex art. 69 co. 2 CCII.

**7. Le disponibilità del proponente.**

Per quanto sopra illustrato e sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dai ricorrenti e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che i ricorrenti dispongono del seguente patrimonio:

a) Beni Immobili: il sig. De Biase e la sig.ra Provenzano sono titolari del diritto di proprietà, in regime di

comunione legale dei beni, pari al 100% di un immobile adibito ad abitazione principale dei soggetti istanti e della loro famiglia, sita nel Comune di Napoli alla via [redacted] identificata catastalmente al foglio [redacted] (doc.27). Tale immobile è stato valutato attraverso i valori della banca dati dell’Agenzia delle Entrate, la quale con cadenza trimestrale individua, per ogni ambito territoriale omogeneo e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea. Di seguito se ne riportano i calcoli considerando la superficie lorda dell’immobile così come individuata nella visura catastale (50 mq).

Abitazioni di tipo economico Normale

(valore minimo) 1.200 (valore medio) 1.500

Valore minimo Immobile €. 60.000,00 Valore medio immobile €. 75.000,00.

b) Beni mobili registrati: Il sig. De Biase risulta proprietario dell’autoveicolo Fiat Idea 1.3 Multijet, il cui valore di realizzo, considerato l’anno di immatricolazione e i km percorsi, circa 162.649,00, è di circa 2.000,00 euro.

c) Reddito da lavoro dipendente: Il sig. De Biase è l’unico percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato dell’importo netto di circa 1.450,00 come si desume dalle ultime buste paga rilasciate dal datore di lavoro del sig. De Biase.

Come evidenziato nello stato di famiglia, il nucleo familiare è composto oltre alla moglie da due figli maggiorenni entrambi celibi e disoccupati.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti per il mantenimento della propria famiglia il ricorrente ha dichiarato che le stesse ammontano a euro 982,50 mensili, come da tabella qui riportata e come da giustificativi prodotti (doc.28):

<b>SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>PER ANNO</b>	<b>PER MESE</b>
TASSA RIFIUTI – TARI	€ 400,00	€ 33,33
SPESE TELEFONICHE	€ 240,00	€ 20,00
ENERGIA ELETTRICA	€ 800,00	€ 67,00
GAS	€ 600,00	€ 50,00
ACQUA	€ 250,00	€ 20,83

TASSA DI POSSESSO + ASSICURAZIONE E CARBURANTE PER RAGGIUNGIMENTO LUOGO DI LAVORO	€ 2.200,00	€ 183,33
CURA PERSONALE - SPESE MEDICHE NUCLEO FAMILIARE	€ 1.400,00	€ 116,66
SPESE ALIMENTARI	€ 5.300,00	€ 441,66
SPESE EXTRA NON RICORRENTI	€ 600,00	€ 50,00
TOTALI	€ 11.790,00	€ 982,50

Pertanto, la rata messa a disposizione dei creditori sarà pari alla differenza tra la retribuzione del sig. De Biase (euro 1.450,00) e le spese che restano a suo carico pari a euro 982,50, cioè euro 467,50 arrotondati a 500,00 mensili.

#### 8. Sintesi della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Il sig. Giacomo De Biase e la sig.ra Doriana Provenzano, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 67 e ss. CCII, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un piano familiare (doc.29) che prevede la ristrutturazione dei debiti tramite il pagamento di una somma complessiva di euro 85.000,00, ottenuta considerando quanto i creditori potrebbero ricavare dall'unico bene di proprietà del proponente; tale somma è **migliore** con l'alternativa liquidatoria che sarà descritta nel paragrafo 8.1.

Con riguardo alla tempistica di pagamento, il proponente offre di corrispondere la somma di euro 85.000,00 in 170 rate da euro 500,00 ciascuna, determinata tenendo conto del reddito disponibile e delle spese per vivere sopra elencate.

Stante il reddito disponibile e le spese per vivere non è possibile contrarre i tempi di soddisfazione proposti.

*I ricorrenti si propongono di pagare:*

- 100% del compenso dell'OCC saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.,
- 100% dei crediti privilegiati di entrambi i consumatori (████████████████████) mediante il pagamento di euro 2.938,24 per n. 6 rate mensili di 500,00 euro;
- Pagamento dei crediti ipotecari ██████████ di cui mutuo fino a concorrenza dell'alternativa liquidatoria, cioè euro 62.500,00 (dunque nella misura del 54% del credito), tramite il pagamento di euro 500,00/mensile dalla rata n. 16 alla rata n. 141. Si precisa che il mutuo ha scadenza **30/06/2041**. La ██████████ incamererà anche somme a titolo di chirografo degradato, arrivando così a una soddisfazione complessiva del 68%;

- *Pagamento dei crediti chirografari ( [redacted] assicurazione e degradato a chirografo, [redacted] [redacted] ) nella misura del 13,68%, per complessivi euro 14.985,11 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 500,00 mensili (distribuite in proporzione) per la rata dalla n. 142 alla n. 170.*

**9. La formazione in classi e la soddisfazione offerta.**

Rispetto alla debitoria accertata dal gestore, pari ad euro **180.210,69**, le classi formate sono di seguito esposte:

<u>Crediti De Biase/Provenzano</u>	<u>Grado</u>	<u>IMPORTI</u>
[redacted] De Biase	Privilegiato	428,57
[redacted] i De Biase/Prov	Privilegiato	3.008,90
[redacted]	Ipotecario	118.402,31
[redacted] Degradato	chirografo	55.902,31
[redacted] Polizza Assicurativa	chirografo	8.426,00
[redacted]	chirografo	18.018,00
[redacted]	chirografo	23.656,92
[redacted] /De Biase	chirografo	69,32
[redacted]	chirografo	3.150,46
[redacted] /Provenzano	chirografo	410,05
[redacted] Provenzano	chirografo	4.640,16
<b>totale</b>		<b><u>180.210,69</u></b>

In virtù delle precisazioni pervenute al Gestore è necessario apportare alcune piccole modifiche alla proposta dei coniugi De Biase come sopra sintetizzata lasciando inalterata gli importi offerti ma aggiornando le percentuali, in particolare, la proposta aggiornata prevede:

- Spese di procedura, cui il proponente offre il 100% della soddisfazione:** euro 4.576,63, che saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.;
- Creditori privilegiati ( [redacted] ), cui il proponente offre la soddisfazione del 100% del credito,** per totali 3.437,47 anziché euro 2.938,24 come indicato dai debitori;

- c) **Creditore ipotecario, cui il proponente offre la soddisfazione del 53% del credito anziché il 54% come indicato dai debitori**, per totali euro 62.500,00 (l'importo non cambia ma la percentuale si poiché la classe privilegiati è aumentata di importo);
- d) **Creditori chirografi, cui il proponente offre la soddisfazione del 12,68%** per totali euro 14.485,88 anziché euro 14.985,11 (in questa classe sono inclusi il creditore mutuante [redacted] per la somma degradata per incapacienza sul bene, nonché i creditori finanziatori [redacted] (oggi [redacted]), le somme dovute all'[redacted] per le sue competenze sulle attività e le somme dovute al [redacted] per le sanzioni amministrative del codice della strada.

<b>Risorse disponibili</b>	<b>85.000,00</b>
Spese di procedura	4.576,65
Privilegiati	3.437,47
Ipotecario	62.500,00
Chirografo	14.485,88

<u>Crediti De Biase/Provenzano</u>	<u>Grado</u>	<u>IMPORTI</u>	<u>Soddisfazione</u>	<u>MISURA</u>
[redacted] De Biase	Privilegiato	428,57	100%	428,57
[redacted] De Biase/Prov	Privilegiato	3.008,90	100%	3.008,90
[redacted] Mutuo	Ipotecario	118.402,31	53%	62.500,00
[redacted] Degradato	chirografo	55.902,31	12,68%	7.086,47
[redacted] Polizza Assicurativa	chirografo	8.426,00	12,68%	1.068,12
[redacted] a	chirografo	18.018,00	12,68%	2.284,06
[redacted]	chirografo	23.656,92	12,68%	2.998,88
[redacted]/De Biase	chirografo	69,32	12,68%	8,79
[redacted]	chirografo	3.150,46	12,68%	399,37
[redacted] Provenzano	chirografo	410,05	12,68%	51,98
[redacted] Provenzano	chirografo	4.640,16	12,68%	588,21
<b>totale</b>		<b>180.210,69</b>		<b>80.423,35</b>

I pagamenti saranno così previsti:

- le prime 9 rate saranno destinate al compenso dell'OCC, le stesse saranno accantonate su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1

lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII., per la quota di euro 500,00, il cui saldo verrà incluso nella 10 rata;

- la restante parte della decima rata sarà destinata al creditore privilegiato [REDACTED];
- dalla rata n. 11 alla rata n. 16 sarà data soddisfazione al creditore privilegiato [REDACTED];
- dalla rata n. 17 alla rata n. 142 sarà data soddisfazione al creditore ipotecario [REDACTED] del [REDACTED],

- dalla rata n. 143 alla rata 170 sarà data soddisfazione ai creditori chirografi in proporzione al loro peso rispetto alla soddisfazione complessiva offerta ai creditori chirografi.

### 8.1 In merito all'alternativa liquidatoria dei creditori.

L'alternativa liquidatoria, come indicata dal dettato dell'art. 67 co. 4 a tutela dei crediti privilegiati ovvero di quelli muniti di pegno o ipoteca, ha ragione di essere approfondita in questa sede poiché è offerta al creditore ipotecario una soddisfazione pari al 58% del suo credito (tra pagamento ipotecario e chirografo degradato).

Inoltre, visto l'art. 70 co. 9 recita *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, ..... contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*, le risultanze di una alternativa liquidatoria sono utili anche agli altri crediti cui viene proposta parziale soddisfazione (chirografari); essa è rappresentata dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII che vedrebbe la nomina di un liquidatore il quale, una volta compiuto il vaglio dei crediti ammessi, ha il compito di esperire una procedura competitiva per collocare sul mercato l'immobile dei coniugi De Biase al fine poi di ripartire il ricavato tra i creditori. Inoltre, il liquidatore nominato dovrà apprendere anche il reddito disponibile al netto delle spese necessarie per vivere alle quali andrebbe aggiunto il canone di locazione di un immobile vista la liquidazione dell'abitazione dei debitori.

Il valore dell'immobile, determinato dalla zona e i mq (circa 50 mq) e in considerazione delle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio aggiornata al primo semestre 2022 (min 1.200, max 1.800, medi 1.500,00), è compreso tra un minimo di euro 60.000, il massimo di euro 90.000 e il medio di euro 75.000,00. Si ritiene che **il valore di realizzo più probabile al primo esperimento di vendita sia il minimo (euro 60.000) senza considerare ribassi per offerte minime (di solito 25%)**, cui andrebbero sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 12.500,00 circa (euro 2.500,00 inclusi oneri di legge per la perizia di stima, euro 8.500,00 inclusi oneri di legge per il compenso del liquidatore sull'attivo realizzato calcolato con DM 202/2014 prendendo il valore minimo come riferimento, euro 1.500,00 iva compresa per gli oneri di pubblicità: PVP, siti e quotidiano), portando il valore realizzabile per i creditori a circa euro 47.500.

Pertanto, nell'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione controllata, il compenso del liquidatore sarebbe maggiore rispetto a quello del gestore nominato; inoltre, maturerebbero le spese di liquidazione del bene. Ancora, il reddito disponibile non sarebbe più tale poiché venendo meno l'abitazione principale dei ricorrenti i sigg.ri De Biase dovrebbe pagare un canone di fitto che sarebbe almeno pari alla rata di euro 500,00 messa a disposizione; pertanto, il reddito si azzererebbe.

	<b>Proposta di ristrutturazione</b>	<b>Liquidazione controllata</b>
<b>Compenso del Gestore/Liquidatore</b>	4.576,65	9.000,00
<b>Spese di Liquidazione</b>	0,00	3.500,00
<b>Quota del reddito</b>	85.000,00	0,00
<b>Valore di presumibile realizzo immobile</b>	0,00	60.000,00
<b>Totale per i creditori</b>	80.423,35	47.500,00

Si vede chiaramente che la proposta è migliore dell'alternativa liquidatoria per tutti i creditori.

Inoltre, pur volendo considerare un valore di partenza migliore (come indicato nella proposta dei ricorrenti **ma difficilmente realizzabile**), cioè il valore medio del bene pari ad euro 75.000,00 ad esito del **primo esperimento di vendita senza considerare ribassi per offerte minime (di solito 25%)**, il medesimo ragionamento porta ad un valore di euro 62.500,00 che è da considerarsi assolutamente ottimistico, visti anche i tempi medi di realizzo delle vendite competitive/procedure esecutive.

Pertanto, **stimando in eccesso** la misura del ricavato nella procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, la somma messa a disposizione dei creditori (che secondo graduazione andrebbe interamente a favore dell'ipotecario) sarebbe di euro **62.500,00**.

	<b>Proposta di ristrutturazione</b>	<b>Liquidazione controllata</b>
<b>Compenso del Gestore/Liquidatore</b>	4.576,65	8.500,00
<b>Spese di Liquidazione</b>	0,00	4.000,00
<b>Quota del reddito disponibile</b>	85.000,00	0,00



<b>Valore di presumibile realizzo</b>		
<b>immobile</b>	0,00	75.000,00
<b>Totale per i creditori</b>	80.423,35	62.500,00

Ed anche in questo caso, la proposta avanzata sarebbe migliore dell'alternativa liquidatoria.

Infatti, il netto da ripartire ai creditori – nella migliore delle ipotesi - sarebbe di euro **62.500,00** e immaginando una graduazione come prevista dalla legge l'unico creditore soddisfatto sarebbe [REDACTED] (ipotecario) che si verrebbe soddisfatta al 49,27%, in luogo di una soddisfazione del 58% offerta con la presente proposta di ristrutturazione dei debiti.

Inoltre, i creditori privilegiati e chirografi non vedrebbero soddisfazione alcuna nel caso di liquidazione controllata mentre nella proposta i privilegiati vengono soddisfatti al 100% e i chirografari al 12,68%.

Ne deriva che quel che è offerto nel piano proposto dal sig. De Biase e dalla sig.ra Provenzano è ancora una volta migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata da quanto regolato dall'art. 268 CCII e ss, **per TUTTI i creditori.**

Si precisa a codesto ill.mo G.D. che è necessaria, ai fini della sostenibilità del piano, l'interruzione della cessione del quinto a favore della società [REDACTED].

### ATTESTAZIONE

La scrivente, considerando che la documentazione messa a disposizione dal debitore è completa e attendibile, attesta che quanto proposto nel piano è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per i tutti creditori e che il piano proposto è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Per tutto quanto sopra detto, l'Organismo Composizione della Crisi

### CHIEDE

all'Ill.mo Giudice Designato dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 66 e s.s. D. Lgs. N. 14/2019,

- voglia fissare l'udienza e contestualmente disporre ex art. 70 co. 4 CCII che i creditori aventi titoli in causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano del consumatore,

ERIKA CAPOBIANCO

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE


- all'occorrenza concedere un termine al fine di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Con ossequio,

Napoli, 03/04/2023

Il professionista nominato gestore

*Dott.ssa Erika Capobianco*



ERIKA CAPOBIANCO

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE